



L'Avvocato Generale dello Stato

VISTA la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333 recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed, in particolare, gli articoli 6 e 7;

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare l'art. 4;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed in particolare l'art. 125, relativo agli affidamenti di lavori servizi e forniture in economia;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 163/2006 e, in particolare gli articoli da 173 a 177, da 329 a 338;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 recante modifica delle soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto dell'Avvocato Generale dello Stato in data 7 marzo 2005, relativo alle modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi;

CONSIDERATA la necessità di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 e dall'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, con i

CORTE DEI CONTI



0039838-16/12/2015-SCCLA-Y28PREV-A



L'Avvocato Generale dello Stato

relativi limiti di importo delle singole voci di spesa da effettuarsi da parte degli uffici centrali e periferici dell'Avvocatura dello Stato;

RITENUTA quindi l'opportunità di procedere alla sostituzione del citato Decreto 7 marzo 2005;

SU PROPOSTA del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato,

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento interno individua l'oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici che, nei limiti delle risorse finanziarie loro attribuite, sono stazioni appaltanti dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2

Principi generali

1. L'attività amministrativa, finalizzata all'acquisizione di beni e servizi e all'esecuzione in economia di lavori, deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, rotazione e massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

2. Nessun importo relativo alla fornitura di beni e/o servizi e all'esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionato allo scopo di ricondurre l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

3. Per l'acquisizione di beni e servizi, le stazioni appaltanti si avvalgono delle convenzioni o degli altri strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e in caso di deroga osservano le indicazioni fornite dalle norme specifiche e dal presente regolamento.

4. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento che provvede alle attività di istruttoria, scelta del contraente, indagini di mercato, lettere di invito, attestazioni inerenti alla regolare esecuzione della prestazione, oltre a tutti gli altri adempimenti complementari previsti.



L'Avvocato Generale dello Stato

Art. 3

Affidamento di lavori in economia

1. Nel limite dell'importo di cui all'articolo 125, comma 5, e nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, fatta salva la competenza dell'Agenzia del Demanio, è ammesso il ricorso alle acquisizioni in economia per i seguenti lavori finalizzati alla manutenzione dei beni immobili, con relativi accessori e pertinenze, in uso gratuito agli Uffici centrali e periferici dell'Avvocatura dello Stato, ovvero condotti in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario:

a) opere edili:

1. fondazioni ed altre strutture portanti, scale e ringhiere;

2. tramezzi;

3. infissi;

4. manutenzione di pareti, facciate, soffitti (intonaci, parati, tinteggiatura);

5. tetti;

6. fornitura, posa in opera e manutenzione, di isolanti termici ed acustici, controsoffitti, barriere al fuoco, impermeabilizzazione;

7. pavimenti.

b) lavori relativi alla manutenzione di impianti o apparecchiature di qualsiasi genere necessari per la corretta fruizione degli edifici adibiti a sedi di ufficio;

c) lavori necessari per la compilazione di progetti;

d) interventi, non compresi nelle categorie sub a) e b), per la messa a norma delle sedi degli uffici;

e) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, 122 del D. Lgs. n. 163/2006;

f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;



L'Avvocato Generale dello Stato

g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. L'affidamento diretto di lavori è consentito per una spesa inferiore a € 20.000.

3. L'affidamento di lavori per importi compresi tra € 20.000 e € 40.000, salvo i casi di oggettiva impossibilità, deve essere preceduto dall'esame di tre diversi preventivi; per valore superiore e fino a soglia comunitaria, l'affidamento deve essere eseguito, come previsto al c. 8 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, con procedura di cottimo fiduciario.

4. In circostanze di somma urgenza, che non consentano alcun indugio, previa adeguata motivazione riportata nella relativa determina a contrarre, è consentito il ricorso all'affidamento diretto fino alla concorrenza di € 40.000.

Art. 4

Acquisizione di forniture e servizi in economia

1. Oltre che nelle ipotesi contemplate dall'articolo 125, comma 10, lettere da a) a d), nel limite dell'importo di cui all'art. 125, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006, agli uffici centrali e periferici è consentita l'acquisizione in economia anche dei seguenti beni e servizi:

a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Avvocatura dello Stato, nonché per la locazione a breve termine dei locali necessari e per i relativi impianti;

b) partecipazione di avvocati e procuratori e impiegati dell'Avvocatura dello Stato a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di interesse per l'Avvocatura dello Stato, in Italia e all'estero, compreso il materiale didattico;

c) corsi di formazione e perfezionamento del personale, nonché la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

d) spese di rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato;

e) spese per studi, ricerche, progetti, consulenze, connessi alle attività istituzionali e al funzionamento dell'Avvocatura;

f) affitto di locali ed arredi a breve termine con attrezzature di funzionamento per l'espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile disporre di idonei locali demaniali;

g) divulgazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

h) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti, anche telematici, a periodici e ad agenzie di informazione;



L'Avvocato Generale dello Stato

- i) servizi di riproduzione, stampa tipografica o litografica, conservazione archivistica, memorizzazione e archiviazione ottica sostitutiva, realizzati anche a mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica, degli atti di servizio qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente; rilegatura di libri e pubblicazioni;
- j) servizi di traduzione e di interpretariato, di traduttori ed interpreti estranei all'Amministrazione qualora l'Avvocatura dello Stato non possa provvedervi con proprio personale;
- k) servizi di spedizione, notifica, trasporto, imballaggio, facchinaggio e magazzinaggio di materiale di qualsiasi genere ivi compresi atti e documenti di archivio;
- l) acquisizione di servizi di qualunque genere in ambito informatico, ivi compresi i servizi di rete, di conservazione e di assistenza sistemistica;
- m) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili; acquisto, noleggio, installazione manutenzione e riparazione di macchine, attrezzature, impianti di ogni genere presenti negli uffici ed apparecchiature telefoniche, di apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori, parti di ricambio e materiale di consumo; acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione amplificata del suono e dei relativi apparati;
- n) riparazione, manutenzione, noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; acquisto di carburante, lubrificanti e di altro materiale di consumo;
- o) acquisto di oggetti di rappresentanza, generi di cartoleria, cancelleria, litografia e fotografia; acquisto stampati speciali, acquisto delle toghe d'avvocato e dei relativi accessori;
- p) spese di pulizia e di lavanderia, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali; spese per forniture di acqua e gas; smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia; servizi di giardinaggio;
- q) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
- r) spese per il conferimento dell'incarico di "Responsabile della sicurezza" e di "Medico competente"; spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;
- s) polizze di assicurazione;
- t) acquisto e revisione di apparecchi e strumenti antincendio e antifurto; provviste di dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro.

2. L'acquisizione di beni e servizi in affidamento diretto è consentito per importi fino a € 20.000.



L'Avvocato Generale dello Stato

3. Per importi compresi tra i € 20.000 e i € 40.000, l'acquisizione di beni e servizi deve essere preceduta dall'esame di tre diversi preventivi, a meno di oggettiva impossibilità; per valore superiore e fino a soglia comunitaria, l'affidamento deve essere eseguito, come previsto al c. 11 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, con procedura di cottimo fiduciario.

4. In circostanze di somma urgenza e previa adeguata motivazione riportata nella relativa determina a contrarre, è consentito il ricorso all'affidamento diretto per spese fino alla concorrenza di € 40.000.

Art. 5

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, coordinate con le norme previste dalle leggi di contabilità di Stato.

Ogni intervento normativo di rango superiore che interverrà nelle materie disciplinate dal presente regolamento sarà automaticamente recepito e attuato nelle specifiche disposizioni in esso contenute.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente ed entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Avvocatura dello Stato.

Roma, 27 novembre 2015

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Avv. Massimo Massella Ducci Teri